



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 8

04/03/2024

INDICE ARGOMENTI:

- DECRETO PNRR QUATER, ANTICIPAZIONE AL 30%.
- IN PAGAMENTO IL CONTRIBUTO PER IL PERSONALE PNRR.
- RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 2022-2023 PER PERSONALE PNRR.
- DECRETO "MILLEPROROGHE" CONVERTITO IN LEGGE.
- COMPONENTI DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

“TRAINING ON THE JOB”

DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
 - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
 - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
 - verifiche di cassa;
 - salvaguardia degli equilibri;
 - bilancio di previsione;
 - variazioni di bilancio e/o peg;
 - riaccertamento residui;
 - rendiconto;
 - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**
 - conteggio IVA mensile;
 - emissione dei mandati di pagamento;
 - gestione dell'iva commerciale.
- **Personale:**
 - elaborazione stipendi;
 - caricamento delle variabili;
 - caricamento degli elaborati in contabilità;
 - trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. **0173 799526**
info@macpalservizi.it



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DECRETO PNRR QUATER, ANTICIPAZIONE AL 30%.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (cd. Decreto **PNRR quater**) recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” è stata inserito l’**aumento dal 10 al 30 per cento** della misura dell’anticipazione iniziale erogabile sugli interventi PNRR.

Ricordiamo che l’articolo 2, comma 2, del Decreto Economia 11/10/2021 prevedeva l’erogazione di una prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese al 10% del costo totale del singolo intervento.

Con il nuovo Decreto viene quindi stabilito che l’anticipazione iniziale dovrebbe essere, di norma, pari al 30% del contributo assegnato per fornire un aiuto finanziario agli enti locali attualmente in difficoltà di cassa durante la fase di realizzazione dei progetti. Resta, comunque, possibile prevedere percentuali maggiori in base a specifiche disposizioni di legge. Per gli enti locali le anticipazioni rappresentano **trasferimenti di risorse** per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR, erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali per cui:

- **Devono essere contabilizzate come trasferimenti e non come anticipazioni di liquidità.**
- Sono accertate con imputazione all’esercizio di effettivo incasso. Pertanto, se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, dovrà reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo.

Per poter beneficiare delle già menzionate anticipazioni, non è richiesto il caricamento sul sistema ReGiS di alcun documento giustificativo di spesa e l’unico requisito è che il progetto sia censito nel sistema ReGiS.

Rileviamo anche che il decreto “*PNRR quater*” prevede che le amministrazioni titolari di **interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR** provvedano al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore degli interventi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IN PAGAMENTO IL CONTRIBUTO PER IL PERSONALE PNRR.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un comunicato con cui si rende noto che, con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024, è stato **disposto il pagamento** delle risorse finanziarie, **annualità 2024**, relative al fondo previsto dal comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell'**onere per le assunzioni di personale a tempo determinato**, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Evidenziamo che gli importi erogati si possono visualizzare sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "*Pagamenti*" alla voce di spettanza "*Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti*".

Segnaliamo che **per il pagamento del contributo** diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli **incarichi conferiti ai segretari comunali**, ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco dei comuni beneficiari con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'importo assegnato.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 2022-2023 PER PERSONALE PNRR.

Tutti i Comuni che sono stati destinatari del finanziamento per l'assunzione di personale PNRR devono **rendicontare il contributo ricevuto**.

- Il finanziamento ha origine dall'art. 31-bis, c. 5, del D.L. 6/11/2021 n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che ha istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli **anni dal 2022 al 2026**, destinato al concorso della spesa sostenuta dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per la copertura dell'onere per le **assunzioni a tempo determinato** per garantire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.
- Le risorse di cui sopra sono state ripartite con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022.
- Con successivo D.P.C.M. del 1° maggio 2023, sono stati **rideterminati gli oneri** di cui al sopracitato D.P.C.M., relativi alle **assunzioni di personale a tempo determinato**, in possesso di specifiche professionalità, con qualifica non dirigenziale.

Evidenziamo che lo stesso D.P.C.M. (art. 2 comma 5) ha previsto l'attribuzione di un contributo, diretto a sostenere gli **oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali** nella misura massima di euro 40.000 annui a partire dall'anno 2023 e fino al 2026. Inoltre aveva disposto il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli Comuni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ma tale finanziamento non è stato erogato in assenza di un decreto di riparto delle risorse stanziare.

Il Ministero dell'Interno aveva disposto il **pagamento** dell'annualità 2022 e 2023 del contributo assegnato a copertura degli oneri relativi alle assunzioni di **personale a tempo determinato** ed un acconto agli Enti collocati in graduatoria per quanto attiene agli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai **segretari comunali**.

- Con la circolare del Dipartimento degli Affari Interni n. 84 del 3 luglio 2023 sono state **fornite le indicazioni operative per le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite** al Fondo di cui all'articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge n.152/2021, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

La **Circolare** indicava la possibilità di modificare il profilo professionale da assumere (nell'ambito della medesima categoria professionale o dell'Area di Inquadramento) indicate precedentemente nell'istanza. Nel caso gli enti dovevano inviare una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell'entità del contributo attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità.

Veniva evidenziato che non era possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni.

Invece con riferimento al contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali viene ricordato che:

- il contributo è pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026;
- il diritto all'erogazione è condizionato solo all'ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

Veniva altresì previsto l'obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell'incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario; inoltre era previsto l'obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.

I Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita **certificazione di rendicontazione** con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Si sottolinea che la procedura in questione consente agli enti di **certificare soltanto gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato** mentre sono **esclusi dal modello di certificazione** gli oneri per il trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai **Segretari Comunali**.

Per la rendicontazione adempimento è stato realizzato un modello informatizzato di certificato che è disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - **TBEL**, altri certificati") che è disponibile fino alle ore 23:59 del 2 aprile 2024.

Per implementare la certificazione di rendicontazione gli Enti dovranno tenere conto delle normative e delle istruzioni sopra riportate per gli anni 2022 e 2023 tenendo conto che solo per la certificazione relativa all'anno 2022, l'ente dovrà compilare due campi distinti: uno è riferito alle somme utilizzate nel 2022 e l'altro, qualora tale circostanza ricorra, alle somme assegnate per l'anno 2022 ed impiegate nel 2023 per l'identica finalità.

Il file compilato andrà scaricato sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dopo dovrà essere caricato sulla piattaforma TBEL.

IMPORTANTE:

L'importo del contributo non utilizzato dovrà essere riversato sul Capitolo 3560 capo XIV art. 3 "Entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari", codice IBAN IT4500100003245348014356003 con la causale "Restituzione importo non utilizzato - Fondo art. 31-bis, co 5, DL 6/11/2021, n. 152."

Il riversamento dovrà essere effettuato prima della compilazione e trasmissione della certificazione. È previsto, infatti, un campo obbligatorio in cui l'ente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver riversato la somma non utilizzata. In caso contrario non è consentito di completare la certificazione ed è pregiudicato l'invio della stessa.

MACPAL S.r.l. è disponibile all'effettuazione del servizio previo apposito incarico da parte degli Enti interessati.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DECRETO “MILLEPROROGHE” CONVERTITO IN LEGGE.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio scorso, la **Legge 18/2024** di conversione, con modifiche, del decreto legge 215/2023 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (*cd. Milleproroghe 2024*).

Contestualmente è stato pubblicato il **testo del D.L. 215/2023 coordinato** con la legge di conversione.

Si riportano di seguito i contenuti di maggior interesse per i Comuni:

Proroghe lavoratori socialmente utili.

La lettera a) del comma 6 dell'art. 1 prevede la **proroga** dal 31 dicembre 2023 **al 30 giugno 2024** del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

La successiva lettera b) proroga dal 30 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Proroga regolarizzazione posizioni contributive INPS.

L'art. 1 comma 16 lett. “a” e “b” proroga al **31 dicembre 2024** il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

L'art. 1 ter proroga **al 30 giugno 2024** gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta alla data del 28 febbraio 2023.

Proroga obbligo di gestione associata da parte dei Comuni per funzioni fondamentali.

L' Art. 2, comma 2 proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l'attuazione dell'obbligo, originariamente disposto D.L. n. 78/2010 (art. 14, co 31-ter), di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.



Proroga procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

L'art. 2, comma 3 prevede la possibilità di **applicare fino al 31.12.2024** le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale disciplinate dal decreto legge 104/2020 per il triennio 2020-2022.

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia municipale.

Il comma 4-bis dell'articolo 2 consente **in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024**, a tutti i Comuni di avviare la sperimentazione dell'**uso di armi ad impulsi elettrici** (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa. Continua invece ad essere necessaria l'istituzione dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale.

Proroga in materia di incarichi di vicesegretario comunale.

L' art. 2, comma 5 proroga al **31 dicembre 2024**, le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30/12/2019, n. 162, che consentono, nei Comuni privi di segretario comunale titolare, di nominare il **Vice segretario comunale** per una **durata massima di 36 mesi**.

Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto.

L'articolo 2 comma 6 interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** (invece che nel rendiconto 2023 nel rendiconto 2024) **l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti** e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024 (invece dell'esercizio 2023).

Ricordiamo che tale obbligo costituisce un consistente onere per molti Enti in dissesto e che una norma di fine 2022 rimetteva all'improvviso a carico del bilancio dell'ente in difficoltà non solo l'onere delle rate semestrali di restituzione, ma anche l'obbligo di accantonamento della parte non ancora pagata a titolo di Fondo anticipazioni liquidità, sulla base di una discutibile interpretazione di una sentenza della Corte dei conti N. 8/SEZAUT/2022 del 27 giugno 2022 che in realtà andava in senso opposto.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Rinegoiazione mutui.

Il comma 12-bis dell'articolo 3 reca una **proroga all'anno 2024** di alcune misure specifiche previste per l'anno 2023 a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell'anno 2024, **operazioni di rinegoiazione o sospensione della quota capitale di mutui** e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Risorse svincolate.

L'art.3, commi 4-quater e quinquies, autorizza le Regioni, gli Enti Locali ed i loro Enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2023 sono **utilizzate da ciascun Comune nel corso del 2024** allo scopo di:

- 1.finanziare la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti;
- 2.assegnare alle imprese del proprio territorio contributi per attenuare la crisi dovuta ai rincari delle fonti energetiche;
- 3.sostenere gli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, purché registrino una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal primo novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Le somme svincolate e utilizzate per le finalità sopra richiamate devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme ed alla Ragioneria generale dello Stato. Per le modalità applicative della norma in esame si demanda al decreto MEF del 27 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n. 106 del 08/05/2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Contributo degli enti locali alla finanza pubblica.

Il comma 12-decies dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali.

Le modifiche sono volte ad **escludere** dal concorso alla finanza pubblica le risorse che sono state assegnate agli enti locali quali contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile.

E inoltre posticipato di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che deve provvedere alla determinazione degli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente.

Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

L' art. 7, comma 5 proroga al 31 dicembre 2024 l'applicabilità del regime di semplificazione (**SCIA**) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, prevedendo che tale regime si applichi a spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.

Proroga semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

L'art.8 comma 5 stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 **al 30 giugno 2024** del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e PNC mediante procedure di affidamento semplificate. Si tratta di una dilazione temporale del termine fissato ex art.14, comma 4, del D.L. 13/2023.

Scudo erariale.

Con l'art.8, comma 5 bis, Viene prorogato di sei mesi (dal 30 giugno 2024 **al 31 dicembre 2024**) la disposizione del decreto-legge 76/2020 sul c.d. "scudo erariale", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, **escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.**

Proroga termini decorrenza divieto circolazione veicoli TPL euro 2.

L' art. 8, comma 6, lett. b norma proroga al **31 dicembre 2024** il termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di **trasporto pubblico locale**, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e prevede per tali veicoli la possibilità di derogare al divieto di circolazione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Semplificazione per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici.

L' art. 12, comma 2 bis proroga al **31 dicembre 2024** le semplificazioni delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi **impianti fotovoltaici, in strutture turistiche** o termali, finalizzati prioritariamente all'utilizzo dell'energia autoprodotta.

Proroga per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP

L' art. 15, comma 1 proroga fino al **31 dicembre 2024** il termine finale previsto per la predisposizione da parte della Cabina di Regia preposta all'attuazione del federalismo differenziato regionale di uno o più D.P.C.M. per la individuazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la già menzionata Cabina di regia non concluda le proprie attività nei termini stabiliti.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

COMPONENTI DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

Dopo aver trattato nelle scorse Informative delle attività propedeutiche al rendiconto vediamo ora le **componenti** del rendiconto di gestione.

La rendicontazione si estrinseca in un atto documentale complesso, a struttura composita; l'insieme delle seguenti parti che pur conservando la loro individualità, sono ricomprese nel documento, costituiscono lo strumento formale della rendicontazione:

- 1) **il conto del bilancio;**
- 2) **il conto economico;**
- 3) **lo stato patrimoniale.**

1) CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio verifica e dimostra i **risultati della gestione autorizzatoria** contenuta nel primo esercizio del bilancio pluriennale finanziario e si conclude con la dimostrazione del **risultato della gestione di competenza** e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. La dimostrazione dei risultati della gestione, riveste un ruolo che non è limitato solamente a dimostrare i risultati raggiunti nell'esercizio conclusosi, seppure questa è la funzione principale, ma è anche uno dei fattori destinati ad alimentare l'attività di programmazione dei successivi esercizi.

Il conto del bilancio prende avvio dalle fasi preliminari costituite dalle operazioni di verifica e **parificazione del conto del tesoriere** e del **conto degli agenti contabili** e dal **riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi** da iscrivere nel conto (*argomenti già trattati in precedenti Informative*).

Una volta eseguite le verifiche di concordanza con le scritture della contabilità finanziaria dell'Ente delle partite del conto del tesoriere e di quelle degli agenti contabili, le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui e di analisi degli accertamenti ed impegni assunti sulla competenza, il Responsabile del servizio finanziario può procedere all'elaborazione del conto del bilancio, sullo schema di cui all'**allegato 10** al D.Lgs. n. 118/2011 comprendente anche i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

La proposta del rendiconto della gestione, munita dei pareri di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile, unitamente al parere dell'organo di revisione, è presentata al Consiglio che lo adotta con propria deliberazione.

2) CONTO ECONOMICO

Il conto economico rappresenta e dimostra i risultati delle operazioni di gestione secondo i criteri di competenza economica, mediante una sintesi dei componenti che hanno contribuito alla determinazione del risultato economico della gestione stessa.

Il conto economico, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica del primo esercizio del bilancio finanziario pluriennale, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 57, c. 2 ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Per le unioni di comuni, il riferimento è alla popolazione totale dell'unione.

Gli enti locali che decidono di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

La proposta al Consiglio del rendiconto della gestione, comprendente lo stato patrimoniale, è approvata dalla Giunta e sottoposta al parere dell'organo di revisione.

3) STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale riassume la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio e, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'anno rispetto alla consistenza iniziale, rileva i **risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.**

Le risultanze dello stato patrimoniale, che devono trovare **corrispondenza nei valori iscritti nell'inventario**, non mancano di fornire elementi conoscitivi utili per il migliore impiego, conservazione e miglioramento del complesso dei beni di pertinenza dell'Ente.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Per poter redigere uno stato patrimoniale che evidenzii correttamente la natura, il valore e la composizione del patrimonio dell'Ente, si rende necessario un complesso lavoro di produzione e sistematizzazione delle fonti informative, ossia dell'inventario, le cui rilevazioni costituiscono riferimento essenziale.

Sotto l'aspetto operativo, i contenuti del documento sono elaborati dal Responsabile del servizio finanziario con la collaborazione dei Responsabili della gestione, ognuno per la parte riferita all'attività del settore organizzativo cui è preposto.

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 10** al D.Lgs. n. 118/2011. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 57, c. 2 ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157). Per le unioni di comuni, il riferimento è alla popolazione totale dell'unione.

Gli enti locali che decidono di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

La proposta al Consiglio del rendiconto della gestione, comprendente lo stato patrimoniale, è approvata dalla Giunta e sottoposta al parere dell'organo di revisione.



RICORDIAMO

RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.

La **relazione di fine mandato** è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2011 che all'art. 4, comma 1, afferma l'obbligatorietà della stessa al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

All'art. 4, comma 2 stabilisce che essa venga **redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal Sindaco** con le seguenti tempistiche:

- Redatta non oltre il **sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato** (e non delle future elezioni).
- Certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre **quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;**
- Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

È poi previsto che la relazione e la certificazione siano **pubblicate sul sito istituzionale dell'ente** entro i **sette giorni successivi alla data di certificazione** da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dubbio per gli enti locali attiene alla **modalità di conteggio dei sessanta giorni** dalla data di scadenza del mandato. Sulla questione sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti:

- Con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016 la Corte, nell'interpretare la norma di legge, afferma che debba 'ritenersi che **il mandato del Sindaco abbia inizio con la proclamazione** tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Pertanto, alla luce di **ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti** da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione domenica 26 maggio 2019 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo, la relazione dovrà essere **predisposta entro il 27 marzo 2024.**



RICORDIAMO

- Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG adottata nell' adunanza del 9 ottobre 2023, è intervenuta affermando che “nel caso in cui la **data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato** di cui all'art. 51 del TUEL, **il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato** stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 **deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni**”.

Il successivo comma 4 del citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 definisce il **contenuto della relazione** ed il modello da utilizzare è stato approvato con D.M. Interno del 26/04/2013.

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia **pubblicata all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale**, nella sottosezione 'Organizzazione' > 'Organi di indirizzo politico-amministrativo'. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all'interno della home page del sito.

Infine attenzione alle **sanzioni**: il comma 6 prevede infatti che in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell'ente**, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale **è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti**. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.

**Macpal supporta gli Enti locali
nella redazione della RELAZIONE DI FINE MANDATO.**



RICORDIAMO

LA RILEVAZIONE PERMESSI EX L.104/92.

Ricordiamo che tale rilevazione ha lo scopo di creare una banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei **permessi** (fino a tre giorni/mese) **per l'assistenza a persone disabili** o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Dal 7 novembre è in esercizio la nuova Rilevazione Permessi L.104 /92. Precedentemente tale rilevazione veniva effettuata nella sezione originaria del portale Perla PA - il sistema PerlaPA 2017- dove vengono attualmente gestiti anche le rilevazioni GEDAP, GEPAS ed i Procedimenti Disciplinari;

Ora tale rilevazione deve essere gestita tramite

- il Punto Unico di Accesso (PUA) della Funzione Pubblica in cui si gestiscono già gli incarichi di Anagrafe delle Prestazioni per i dipendenti e per i Consulenti.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell'applicativo PUA individuando il Responsabile della Rilevazione ed il compilatore.

Si ricorda che la comunicazione dei dati per l'anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma. NON saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l'anno 2023.

Dopo l'inserimento dei dati occorre inviare la dichiarazione finale, anche in caso di dichiarazione NEGATIVA **entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno**, relativamente ai dati dell'anno precedente.



RICORDIAMO

RILEVAZIONE GEDAP “ASPETTATIVE E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE”.

Ricordiamo che GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d. lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali- retribuiti e non - (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti.

La scadenza

Il termine di acquisizione in procedura Gedap dei dati relativi alla fruizione delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive dell'anno 2023 è fissato al 31 marzo 2024.

La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica. Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il 31 marzo ,in quanto oltre tale termine, i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.

Si precisa che l'invio della dichiarazione è obbligatorio anche nel caso in cui nessun dipendente abbia fruito di prerogative sindacali e, quindi, non siano stati inseriti dati in GEDAP nel corso dell'anno 2023. In tale fattispecie è necessario procedere all'invio della dichiarazione anche se negativa.



RICORDIAMO

TRASMISSIONE BILANCI DI PREVISIONE ALLA BDAP.

Gli enti locali trasmettono alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i **dati del bilancio di previsione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato (art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011; DM MEF del 12.05.2016). **Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 31 dicembre.** (art. 161 c. 4 D.Lgs. 267/2000).



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
15 MARZO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	SERVIZIO MACPAL
27 MARZO	RELAZIONE DI FINE MANDATO	SERVIZIO MACPAL
30 APRILE	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023	SERVIZIO MACPAL
14 APRILE	APPROVAZIONE P.I.A.O.	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT